

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Ambito e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree comunali ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni..

Art. 2

Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee :
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non e' richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :
 - a) difformi dalla disposizioni dell'atto di concessione ;
 - b) che si protraggano oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune (in carta legale) e contenere :
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso ;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda ; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore ;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare ;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare ;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere :
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2 ;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali e' subordinata la concessione ;
 - c) la durata della concessione la frequenza dell'occupazione
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione ;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

Obblighi del concessionario

Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonche' quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese ;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione ;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione ;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione ;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione :

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti ;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'art. di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione :

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario ;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale puo', in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art.9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :
 - a) classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie , la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70 % ;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ;
 - c) durata dell'occupazione ;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato al presente Regolamento.
3. Le frazioni di tariffa sino a £. 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre £. 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.
4. L'importo dei canoni fino a £. 500 e' arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori.

Art. 11

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n.....categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura delper cento rispetto alla 1^a.
5. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del.....per cento rispetto alla 1^a.

Art. 12

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA, a giorno ed in base alla superficie occupata.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone e' commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone v  determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area gi  assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attivit  strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualit , sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a £.per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000.-
4. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sar  quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta delper cento.
5. Tale tariffa sar  soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.
6. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi definiti dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.
7. L e occupazioni con autovetture nelle aree a ci  destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone e' dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.

Art. 15

Agevolazioni

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del.....per cento.
2. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria e' ridotta esclusivamente nella misura del.....per cento.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria e' ridotta del.....per cento.
4. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria e' ridotta del.....per cento.
5. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, o le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa e' ridotta delper cento.

Art. 16

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone :

- a) le occupazioni che non si protraggono per piu' di sessanta minuti, o per le quali non e' comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune ;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap ;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto ; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.
- e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri.
- f) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli.
- g) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità e' condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno ; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al "COMUNE DI o al concessionario del servizio nelle forme consentite dalla Legge con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore 500 .
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire *un* milione.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.

Art. 19

Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 , n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 20

Sanzioni.

1. La sanzione e' irrogata dal funzionario responsabile cosi' come indicato dal Regolamento Generale delle Entrate e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art..... del presente Regolamento.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. e' affidato, previo adeguamento delle condizioni contrattuali, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.
3. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continua ad essere effettuata anche dopo l'uno gennaio 1999, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso